

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 07/10/2022 Data di pubblicazione: 04/05/2015

Versione: 3.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto FS9-3521 Part A  
Sinonimi Elastomero fluorosiliconico

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela Per esclusivo uso professionale

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) -  
Indicazioni di pericolo (CLP) H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza (CLP) P273 – Non disperdere nell'ambiente.  
P501 – Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino, o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
Ossidi di ferro	(N. CAS) 1332-37-2 (N. CE) 215-570-8	< 2,5	Non classificato
Ossido di zinco (ZnO)	(N. CAS) 1314-13-2 (N. CE) 215-222-5 (N. indice CE) 030-013-00-7	< 2,5	Acquatca acuta 1, H400 Acquatca cronica 1, H410
Nero di carbone	(N. CAS) 1333-86-4 (N. CE) 215-609-9	< 2,5	Non classificato

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Sciacquare con acqua accuratamente per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti

Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi

Può provocare lieve irritazione oculare.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici

Non previsti in normali condizioni d'uso. L'esposizione prolungata ad alte concentrazioni di fumi di zinco può causare "febbre da inalazione di fumi metallici", una contrazione

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

involontaria dei muscoli. In altra circostanza, lo zinco non è tossico.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati

Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati

Non utilizzare getti d'acqua potenti. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio

Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.

Pericolo di esplosione

Il prodotto non è esplosivo.

Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

Prodotti combustibili pericolosi

Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio

Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio

Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante lo spegnimento di incendi

Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.

Altre informazioni

Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali

Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol).

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

Procedure di emergenza

Evacuare il personale non necessario.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione

Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.

Procedure di emergenza

Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento	Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.
Metodi per la bonifica	Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Se riscaldati al punto da generare fumi, i fumi di zinco possono causare febbre da esalazioni metalliche. In altra circostanza, lo zinco non è tossico. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.
Misure igieniche	Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	Attenersi alle normative in vigore.
Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.
Materiali incompatibili	Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Ossidi di ferro (1332-37-2)		
Bulgaria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	5 mg/m <sup>3</sup> 6 mg/m <sup>3</sup> (contenente meno del 2% di biossido di silicio cristallino allo stato libero in frazione-polvere respirabile, frazione inalabile) (polvere ferrosa)
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	5 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	4 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)
Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)		
Austria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BGBl. II N. 254/2018)	5 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, fumo)
Belgio	Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (polvere) 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 5 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)
Belgio	Limite di esposizione professionale STEL (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 10 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)
Bulgaria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	5 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Reg. N. 13/10)	10 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	2 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile)
Croazia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	10 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	2 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BEK N. 698 del 28/05/2020)	4 mg/m <sup>3</sup> 4 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Estonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Regolamento N. 105)	5 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Finlandia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Francia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: INRS ED 984)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Grecia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: PWHSE)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Grecia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: PWHSE)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Ungheria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto N. 05/2020)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 5 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Irlanda	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)	2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)
Irlanda	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	2 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: IMDFN1)	10 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)
Lettonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 325)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HN 23:2011)	5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	5 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	10 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Romania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Romania	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	1 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Slovacchia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	1 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Spagna	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: OELCAIS)	10 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	Limite di esposizione professionale TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svizzera	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)
Svizzera	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)
Nero di carbone (1333-86-4)		
Belgio	Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	3 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	7 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	2 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Danimarca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BEK N. 698 del 28/05/2020)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Regolamento N. 105)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Finlandia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	7 mg/m <sup>3</sup>
Francia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: INRS ED 984)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: PWHSE)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: PWHSE)	7 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto N. 05/2020)	3 mg/m <sup>3</sup> (polveri respirabili (volanti e fibrose))
Irlanda	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)	3 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Irlanda	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)	15 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile calcolata)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	3 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato inalabile)
Norvegia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	7 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	4 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	3 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	Limite di esposizione professionale Categoria chimica (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A3 – Cancerogeno accertato per gli animali, con rilevanza non nota per l'uomo
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, 5% o meno di componente fibrogeno) 10 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, più di 5% di componente fibrogeno) 10 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)
Spagna	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)	3,5 mg/m <sup>3</sup>

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svezia	Limite di esposizione professionale TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	3 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
--------	--	--

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Marrone chiaro
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	> 135 °C (275 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	> 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione	Nessun dato disponibile
Rapporto Aspetto Particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	< 1%
---------------	------

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di metalli. Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150°C (>300° F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) N. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea Contatto con gli occhi Ingestione Inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (dermica)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)	
LD50 orale, ratto	> 5000 mg/kg
LD50 cutanea ratto	> 2000 mg/kg (nessun decesso)
LC50 inalazione, ratto	> 5700 mg/m <sup>3</sup> (tempo di esposizione: 4 ore)

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Nero di carbone (1333-86-4)	
LD50 orale, ratto	> 8000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 4,6 mg/l/4h

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Danni/irritazione oculari	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Nero di carbone (1333-86-4)	
Gruppo IARC	2B

Tossicità per la riproduzione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Può provocare lieve irritazione oculare.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Non previsti in normali condizioni d'uso. L'esposizione prolungata ad alte concentrazioni di fumi di zinco può causare "febbre da inalazione di fumi metallici", una contrazione involontaria dei muscoli. In altra circostanza, lo zinco non è tossico.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
--	--

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)	
LC50 pesce [1]	970 µg/l (780 µg Zn/L; tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pimephales promelas)
LC50 pesce [2]	1.793 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pesce zebra)
NOEC cronica per pesci	0,026 mg/l (Specie: Jordanella floridae)
Nero di carbone (1333-86-4)	
CE50 Crostacei	5600 mg/l (tempo di esposizione: 24 ore – Specie: Daphnia magna)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

FS9-3521 Part A	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

FS9-3521 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con il regolamento REACH Allegato XIII

### 12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ecologia – materiali di rifiuto Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.

<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>
Non regolamentato per il trasporto

## FS9-3521 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>
Non regolamentato per il trasporto

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in massa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) – Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima revisione 07/10/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, Categoria 1
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, Categoria 3
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Acquatica cronica 3	Metodo di calcolo
---------------------	-------------------

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	02/10/2019	2.0
1	Testo modificato	07/10/2022	3.0
2	Testo modificato	23/11/2015	1.1
2	Testo modificato	07/10/2022	3.0
3	Dati modificati	23/11/2015	1.1
3	Dati modificati	07/10/2022	3.0
4	Testo modificato	23/11/2015	1.1
4	Testo modificato	07/10/2022	3.0
5	Testo modificato	07/10/2022	3.0
6	Testo modificato	23/11/2015	1.1
7	Testo modificato	07/10/2022	3.0
8	Dati modificati; lingua modificata	07/10/2022	3.0
9	Dati modificati	07/10/2022	3.0
10	Testo modificato	07/10/2022	3.0
11	Dati modificati; lingua modificata	07/10/2022	3.0
12	Testo modificato	07/10/2022	3.0
13	Testo modificato	07/10/2022	3.0
15	Testo modificato	23/11/2015	1.1
15	Testo modificato	07/10/2022	3.0
16	Testo modificato	23/11/2015	1.1
16	Testo modificato	02/10/2019	2.0
16	Testo modificato	07/10/2022	3.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne  
ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA – Stima della tossicità acuta  
BCF – Fattore di bioconcentrazione  
BEI – Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD – Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS – Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP – Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) N. 1272/2008

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Steżenie  
NDSch – Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe  
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulapowe  
NOAEL – Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC – Concentrazione senza effetti osservati  
NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP – Programma nazionale sulla tossicità  
OEL – Limiti di esposizione professionale  
PBT – Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL – Limite di esposizione ammissibile  
pH – Idrogeno potenziale  
REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

COD – Richiesta chimica di ossigeno  
CE – Comunità europea  
CE50 – Concentrazione mediana efficace  
CEE – Comunità economica europea  
EINECS – Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) – Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) – Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE – Unione europea  
CrE50 – CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC – Ente internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA – Associazione del trasporto aereo internazionale  
Codice IBC – Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG – Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV – Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 – Concentrazione letale mediana  
LD50 – Dose letale mediana  
LOAEL – Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC – Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto  
Log Koc – Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo  
Log Kow – Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow – Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK – Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL – Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

RID – Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia  
SADT – Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS – Scheda di dati di sicurezza  
STEL – Limite di esposizione a breve termine  
STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft – Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria  
TEL TRK – Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD – Domanda teorica di ossigeno  
TLM – Limite di tolleranza medio  
TLV – Valore limite di soglia  
TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine  
TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte  
TSCA – Control Act per le sostanze tossiche  
TWA – Media ponderata nel tempo  
VOC – Composti organici volatili  
VLA-EC – Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED – Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
VLE – Valeur Limite D'exposition  
VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK – Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE – 2019/1831 UE in conform. con 98/24/CE** – Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE – 2019/1243/UE, e 98/24/CE** – Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria – BGBl. II N. 254/2018** – Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Il Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria è stato modificato attraverso la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) N. 119/2004) e BGBl. II N. 242/2006, BGBl. II N. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I N. 51/2011), BGBl. II N. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II N. 254/2018.

**Austria – BLV BGBl. II N. 254/2018** – Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II N. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II N. 254/2018

**Belgio – Regio Decreto 21/01/2020** – Regio Decreto che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e riprotossi del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria – Reg. N. 13/10** – Regolamento N. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato N. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato N. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006,

**Grecia – PWHSE** – Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 – Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria – Decreto 05/2020** – 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda – 2020 COP** – 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia – Decreto 81** – Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia – IMDFN1** – Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia – Reg. N. 325** – Regolamento del Consiglio dei Ministri N. 325 – Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendata dal Regolamento del Consiglio dei Ministri N. 92, 163, 407 e N. 11.

**Lituania – HN 23:2011** – Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo – A-N 684** – Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Grand-Duke del Lussemburgo, A-N°684 del 2018

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento N. 10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato N. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia – OG N. 91/2018** – Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale N. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro – KDP 16/2019** – Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei ministri 153/2001 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 – Safety and Health in the Working Environment (Chemical Substances – Cancerogens) AND Law 47(I) 2000 – Occupational Health and Safety (Asbestos), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca – BLV. 41/2020** – Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca – Decreto N. 107/2013** – Decreto N. 107/2013 Coll., modificando il Decreto N. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca – BEK N. 698 del 28/05/2020** – Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale N. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 – Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 – Valori di esposizione biologica, emendati da: N. 986 dell'11 ottobre 2012, N. 655 del 31 maggio 2018, N. 1458 del 13 dicembre 2019, N. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia – Regolamento N. 105** – Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento N. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia – HTP-ARVOT 2020** – Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia – INRS ED 984** – Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF N. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia – Decreto 2009-1570** – Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania – TRGS 900** – Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania – TRGS 903** – Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra – LN. 2018/131** – Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, C.P. 2008/050, C.A. 2012/021, C. 2015/143, C. 2018/181.

**Malta – MOSHAA Ch. 424** – Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi – OWCRV** – Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia – FOR-2020-04-060695** – Regolamento di azione e valori limite per gli agenti chimici e fisici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia – Dz. U. 2020 N. 61** – Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 N. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 – Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 N. 61.

**Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014** – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania – Dic. Gr. N. 1.218** – Decisione governativa N. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato N. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera N. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia – D.G. 33/2018** – D.G. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 emendendo il D.G. della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia – N. 79/19** – Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III – Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, N. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, N. 100/2001. Allegato I – Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna – AFS 2018:1** – ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia – AFS 2018:1** – Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

**Svizzera – OLVSNAIF** – Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La

# FS9-3521 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 07/10/2022 Data di pubblicazione: 04/05/2015

Versione: 3.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto FS9-3521 Part B  
Sinonimi Elastomero fluorosiliconico

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela Per esclusivo uso professionale

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) -  
Indicazioni di pericolo (CLP) H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza (CLP) P273 – Non disperdere nell'ambiente.  
P501 – Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino, o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
Ossidi di ferro	(N. CAS) 1332-37-2 (N. CE) 215-570-8	< 2,5	Non classificato
Ossido di zinco (ZnO)	(N. CAS) 1314-13-2 (N. CE) 215-222-5 (N. indice CE) 030-013-00-7	< 2,5	Acquatica acuta 1, H400 Acquatica cronica 1, H410
Nero di carbone	(N. CAS) 1333-86-4 (N. CE) 215-609-9	< 2,5	Non classificato

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 1.6

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Sciacquare con acqua accuratamente per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti

Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi

Può provocare lieve irritazione oculare.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici

Non previsti in normali condizioni d'uso. L'esposizione prolungata ad alte concentrazioni di fumi di zinco può causare "febbre da inalazione di fumi metallici", una contrazione involontaria dei muscoli. In altra circostanza, lo zinco non è tossico.

## FS9-3521 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getti d'acqua potenti. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.
Pericolo di esplosione	Il prodotto non è esplosivo.
Reattività	Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi, e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.
Prodotti combustibili pericolosi	Ossidi di carbonio (CO, CO <sub>2</sub> ). Gas idrogeno esplosivo. Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio	Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
Istruzioni antincendio	Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.
Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.
Altre informazioni	Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali	Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol).
-----------------------	--

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione	Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza	Evacuare il personale non necessario.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione	Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.
Procedure di emergenza	Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento	Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.
Metodi per la bonifica	Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Se riscaldati al punto da generare fumi, i fumi di zinco possono causare febbre da esalazioni metalliche. In altra circostanza, lo zinco non è tossico. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.
Misure igieniche	Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	Attenersi alle normative in vigore.
Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.
Materiali incompatibili	

#### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Ossidi di ferro (1332-37-2)		
Bulgaria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	5 mg/m <sup>3</sup> 6 mg/m <sup>3</sup> (contenente meno del 2% di biossido di silicio cristallino allo stato libero in frazione-polvere respirabile, frazione inalabile) (polvere ferrosa)
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	5 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	4 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)
Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)		
Austria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BGBl. II N. 254/2018)	5 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, fumo)
Belgio	Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (polvere) 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 5 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)
Belgio	Limite di esposizione professionale STEL (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 10 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)
Bulgaria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	5 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Reg. N. 13/10)	10 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	2 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile)
Croazia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	10 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	2 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BEK N. 698 del 28/05/2020)	4 mg/m <sup>3</sup> 4 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Estonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Regolamento N. 105)	5 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Finlandia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Francia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: INRS ED 984)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Grecia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: PWHSE)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Grecia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: PWHSE)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Ungheria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto N. 05/2020)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni) 5 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Irlanda	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)	2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)
Irlanda	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	2 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: IMDFN1)	10 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)
Lettonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. N. 325)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HN 23:2011)	5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	5 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	10 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Romania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)	5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Romania	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)	10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	1 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)
Slovacchia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	1 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Spagna	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: OELCAIS)	10 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	Limite di esposizione professionale TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svizzera	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)
Svizzera	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)
Nero di carbone (1333-86-4)		
Belgio	Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)	3 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	7 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	2 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Danimarca	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BEK N. 698 del 28/05/2020)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Regolamento N. 105)	3 mg/m <sup>3</sup> (polvere)
Finlandia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	7 mg/m <sup>3</sup>
Francia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: INRS ED 984)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: PWHSE)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: PWHSE)	7 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto N. 05/2020)	3 mg/m <sup>3</sup> (polveri respirabili (volanti e fibrose))
Irlanda	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)	3 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Irlanda	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)	15 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile calcolata)
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	3 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato inalabile)
Norvegia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	3,5 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	7 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Polonia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)	4 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	3 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	Limite di esposizione professionale Categoria chimica (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A3 – Cancerogeno accertato per gli animali, con rilevanza non nota per l'uomo
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, 5% o meno di componente fibrogeno) 10 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, più di 5% di componente fibrogeno) 10 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)
Spagna	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)	3,5 mg/m <sup>3</sup>

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svezia	Limite di esposizione professionale TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	3 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
--------	--	--

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Marrone
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	> 135 °C (275 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	> 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione	Nessun dato disponibile
Rapporto Aspetto Particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile
<b>9.2. Altre informazioni</b>	
Contenuto COV	< 1%

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi, e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa. Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive di vapore e aria.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre idrogeno gassoso esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di metalli. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150°C (>300° F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) N. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea Contatto con gli occhi Ingestione Inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (dermica)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)	
LD50 orale, ratto	> 5000 mg/kg
LD50 cutanea ratto	> 2000 mg/kg (nessun decesso)
LC50 inalazione, ratto	> 5700 mg/m <sup>3</sup> (tempo di esposizione: 4 ore)
Nero di carbone (1333-86-4)	
LD50 orale, ratto	> 8000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 4,6 mg/l/4h

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Danni/irritazione oculari Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Mutagenicità sulle cellule germinali Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Cancerogenicità Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Nero di carbone (1333-86-4)	
Gruppo IARC	2B

Tossicità per la riproduzione Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericolo in caso di aspirazione Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi Può provocare lieve irritazione oculare.

Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici Non previsti in normali condizioni d'uso. L'esposizione prolungata ad alte concentrazioni di fumi di zinco può causare "febbre da inalazione di fumi metallici", una contrazione involontaria dei muscoli. In altra circostanza, lo zinco non è tossico.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)	
LC50 pesce [1]	970 µg/l (780 ug Zn/L; tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pimephales promelas)
LC50 pesce [2]	1.793 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pesce zebra)
NOEC cronica per pesci	0,026 mg/l (Specie: Jordanella floridae)
Nero di carbone (1333-86-4)	
CE50 Crostacei	5600 mg/l (tempo di esposizione: 24 ore – Specie: Daphnia magna)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

FS9-3521 Part B	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

FS9-3521 Part B	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con il regolamento REACH Allegato XIII

### 12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio  
Ecologia – materiali di rifiuto

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.

<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>
Non regolamentato per il trasporto
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>
Non regolamentato per il trasporto

#### **14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### **14.7. Trasporto marittimo in massa secondo gli strumenti IMO**

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### **15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### **15.1.1. Regolamenti UE**

##### **15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH**

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

##### **15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH**

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### **15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti**

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### **15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) – Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose**

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### **15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV**

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

##### **15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)**

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### **15.1.1.7. Informazioni inventario CE**

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### **15.1.1.8. Altre informazioni**

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### **15.1.2. Regolamenti nazionali**

Nessuna informazione supplementare disponibile

#### **15.1.3. Inventari internazionali**

Nessuna informazione supplementare disponibile

### **15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 07/10/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, Categoria 1
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, Categoria 3
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Acquatica cronica 3	Metodo di calcolo
---------------------	-------------------

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	02/10/2019	2.0
1	Testo modificato	07/10/2022	3.0
2	Testo modificato	23/11/2015	1.1
2	Testo modificato	07/10/2022	3.0
3	Dati modificati	23/11/2015	1.1
3	Dati modificati	02/10/2019	2.0
3	Dati modificati	07/10/2022	3.0
4	Testo modificato	23/11/2015	1.1
4	Testo modificato	07/10/2022	3.0
5	Testo modificato	07/10/2022	3.0
6	Testo modificato	23/11/2015	1.1
7	Testo modificato	07/10/2022	3.0
8	Testo modificato	02/10/2019	2.0
8	Dati modificati; lingua modificata	07/10/2022	3.0
9	Dati modificati	07/10/2022	3.0
10	Testo modificato	07/10/2022	3.0
11	Dati modificati; lingua modificata	07/10/2022	3.0
12	Dati modificati; lingua modificata	07/10/2022	3.0
13	Testo modificato	07/10/2022	3.0
15	Testo modificato	23/11/2015	1.1
15	Testo modificato	07/10/2022	3.0
16	Testo modificato	23/11/2015	1.1
16	Testo modificato	02/10/2019	2.0
16	Testo modificato	07/10/2022	3.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH – Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne  
ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA – Sfima della tossicità acuta  
BCF – Fattore di bioconcentrazione  
BEI – Indici di esposizione biologica (BEI)

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL – Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC – Concentrazione senza effetti osservati  
NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP – Programma nazionale sulla tossicità  
OEL – Limiti di esposizione professionale  
PBT – Persistente, bioaccumulabile e tossico

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

BOD – Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS – Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP – Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) N. 1272/2008  
COD – Richiesta chimica di ossigeno  
CE – Comunità europea  
CE50 – Concentrazione mediana efficace  
CEE – Comunità economica europea  
EINECS – Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) – Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) – Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE – Unione europea  
CrE50 – CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC – Ente internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA – Associazione del trasporto aereo internazionale  
Codice IBC – Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG – Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV – Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 – Concentrazione letale mediana  
LD50 – Dose letale mediana  
LOAEL – Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC – Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto  
Log Koc – Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo  
Log Kow – Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow – Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK – Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL – Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

PEL – Limite di esposizione ammissibile  
pH – Idrogeno potenziale  
REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID – Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia  
SADT – Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS – Scheda di dati di sicurezza  
STEL – Limite di esposizione a breve termine  
STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft – Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria  
TEL TRK – Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD – Domanda teorica di ossigeno  
TLM – Limite di tolleranza medio  
TLV – Valore limite di soglia  
TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine  
TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte  
TSCA – Control Act per le sostanze tossiche  
TWA – Media ponderata nel tempo  
VOC – Composti organici volatili  
VLA-EC – Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED – Valor Limite Ambiental Exposición Diaria  
VLE – Valeur Limite D'exposition  
VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK – Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE – 2019/1831 UE in conform. con 98/24/CE** – Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE – 2019/1243/UE, e 98/24/CE** – Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria – BGBl. II N. 254/2018** – Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Il Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria è stato modificato attraverso la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) N. 119/2004) e BGBl. II N. 242/2006, BGBl. II N. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I N. 51/2011), BGBl. II N. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II N. 254/2018.

**Austria – BLV BGBl. II N. 254/2018** – Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II N. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, l'ultimamente modificato attraverso BGBl. II N. 254/2018

**Belgio – Regio Decreto 21/01/2020** – Regio Decreto che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e riprotossi del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria – Reg. N. 13/10** – Regolamento N. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici

**Grecia – PWHSE** – Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 – Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria – Decreto 05/2020** – 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda – 2020 COP** – 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia – Decreto 81** – Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia – IMDFN1** – Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia – Reg. N. 325** – Regolamento del Consiglio dei Ministri N. 325 – Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendata dal Regolamento del Consiglio dei Ministri N. 92, 163, 407 e N. 11.

**Lituania – HN 23:2011** – Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo – A-N 684** – Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di

# FS9-3521 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

sul lavoro, Codice Allegato N. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato N. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento N. 10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato N. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia – OG N. 91/2018** – Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale N. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro – KDP 16/2019** – Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei ministri 153/2001 – Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 – Safety and Health in the Working Environment (Chemical Substances – Cancerogens) AND Law 47(I) 2000 – Occupational Health and Safety (Asbestos), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca – BLV. 41/2020** – Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca – Decreto N. 107/2013** – Decreto N. 107/2013 Coll., modificando il Decreto N. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca – BEK N. 698 del 28/05/2020** – Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale N. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 – Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 – Valori di esposizione biologica, emendati da: N. 986 dell'11 ottobre 2012, N. 655 del 31 maggio 2018, N. 1458 del 13 dicembre 2019, N. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia – Regolamento N. 105** – Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento N. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia – HTP-ARVOT 2020** – Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia – INRS ED 984** – Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF N. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia – Decreto 2009-1570** – Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania – TRGS 900** – Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania – TRGS 903** – Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra – LN. 2018/131** – Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, C.P. 2008/050, C.A. 2012/021, C. 2015/143, C. 2018/181.

lavoro. Gazzetta Ufficiale del Grand-Duke del Lussemburgo, A-N°684 del 2018

**Malta – MOSHAA Ch. 424** – Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi – OWCRVL** – Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia – FOR-2020-04-060695** – Regolamento di azione e valori limite per gli agenti chimici e fisici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia – Dz. U. 2020 N. 61** – Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 N. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 – Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 N. 61.

**Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014** – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania – Dic. Gr. N. 1.218** – Decisione governativa N. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato N. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera N. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia – D.G. 33/2018** – D.G. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 emendendo il D.G. della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia – N. 79/19** – Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III – Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, N. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, N. 100/2001. Allegato I – Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna – AFS 2018:1** – ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia – AFS 2018:1** – Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

**Svizzera – OLVSNAlF** – Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE

## FS9-3521 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)